

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 2011

**Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3932).
(11A04896) (GU n. 83 del 11-4-2011)**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 6 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici ed alle violente mareggiate verificatisi nei giorni dai 9 al 18 marzo 2010 nel territorio della Regione Emilia-Romagna ed agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della provincia di Parma, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3911 del 10 dicembre 2010, nonché la nota della Regione Emilia-Romagna del 9 marzo 2011;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio del 6 settembre 2010, recante la proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito parte del territorio della regione Veneto il 26 settembre 2007, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la nota del commissario delegato del 9 marzo 2011;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 recante: «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche.»;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634 del 21 dicembre 2007, n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675 del 28 maggio 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3807 del 15 settembre 2009, n. 3829 del 27 novembre 2009, n. 3841 del 19 gennaio 2010, n. 3886 del 9 luglio 2010 e n. 3916 del 30 dicembre 2010, nonché la nota del Commissario delegato per l'emergenza brucellosi negli allevamenti bufalini in provincia di Caserta e zone limitrofe del 14 marzo 2011;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2010 con il quale è stato prorogato, fino ai 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la nota del 4 marzo 2011 del Commissario delegato;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2436 del 9 maggio 2006 e successive modificazioni, l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003 e l'art. 7 dell'ordinanza n. 3049 del 31 marzo 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza determinatosi nella città di Roma nel settore del traffico e della mobilità e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e n. 3648 del 23 gennaio 2008 nonché le note del 9, 16 marzo e 4 aprile 2011 della struttura del Commissario delegato;

Vista l'ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3566 del 5 marzo 2007, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di

emergenza in relazione alla crisi di natura socio - economico - ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3504 del 9 marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' la nota del Presidente della regione Abruzzo del 3 marzo 2011;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 aprile 2011, lo stato di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino, nonche' le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010, n. 3880 del 3 giugno 2010, n. 3891 del 4 agosto 2010 e n. 3920 del 28 gennaio 2011;

Visti l'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 n. 195/2009 con cui e' stata prevista la costituzione dell'Unita' stralcio e l'Unita' operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania fino al 31 gennaio 2011, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio e 9 marzo 2010 recante la costituzione dell'Unita' stralcio e dell'Unita' operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania nonche' l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011;

Su proposta del Capo dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Il comma 3 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3911 del 10 dicembre 2010 e' sostituito dal seguente: «3. A tal fine il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato provvede con propri decreti, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla quantificazione degli importi complessivi delle economie accertate ed in corso di accertamento sui diversi Piani, iscritte nei pertinenti capitoli del bilancio regionale ovvero nelle relative contabilita' speciali all'uopo istituite. I dirigenti competenti della Regione provvederanno al successivo versamento, anche in piu' rate, delle somme di cui trattasi iscritte nei pertinenti capitoli del bilancio regionale a favore della contabilita' speciale di cui al comma 5 del presente articolo ed i dirigenti competenti dell'Agenzia regionale di protezione civile provvederanno al versamento, anche in piu' rate, delle somme di cui trattasi iscritte nella contabilita' speciali all'uopo istituite al Fondo per la protezione civile per la successiva riassegnazione a favore della medesima contabilita' speciale, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile.".

Art. 2

1. Il comma 2 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22 ottobre 2007, e' soppresso.

Art. 3

1. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621/2007 3621/2007 , e successive modifiche ed integrazioni, dopo

il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. L'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle

opere e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori. Si applicano in ogni caso le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.».

Art. 4

1. All'allegato 1, punto 4, lettera n), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 sono soppresse le seguenti parole: «, comunque ad intervalli temporali non superiori a cinque anni.».

Art. 5

1. Il termine di cui all'art. 20, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 è prorogato fino al 30 giugno 2011.

Art. 6

1. Per accelerare le iniziative dirette a fronteggiare l'emergenza socio economico-ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni, il comma 2, dell'art. 3, della predetta ordinanza è così sostituito: «2. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, i termini di cui agli articoli 20, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e dell'art. 15 della legge regionale del veneto n. 1011999 sono ridotti della metà.».

Art. 7

1. Al fine di contenere le spese gravanti sulle risorse finanziarie assegnate al commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2436 del 9 maggio 2006 e successive modificazioni e tenuto conto che le attività di ricostruzione della Basilica di Noto sono in via di definitiva conclusione, le strutture costituite rispettivamente ai sensi dell'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003 e dell'art. 7 dell'ordinanza n. 3049 del 31 marzo 2000, sono ridotte a due unità di personale per ciascuna struttura.

Art. 8

1. Al fine di consentire al commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 26 settembre 2006 e successive modificazioni di accelerare le iniziative dirette al superamento dell'emergenza, ancorché non sia divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, il contratto può essere stipulato in deroga all'art. 11, commi 8 e 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sotto condizione sospensiva dell'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario. L'amministrazione precedente autorizza la consegna dei lavori in via d'urgenza e chiede l'esecuzione anticipata del contratto non ancora efficace, in deroga all'art. 11, comma 12, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

2. Le deroghe di cui al comma 1 trovano applicazione fino al 31 dicembre 2011.

3. Il commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, all'art. 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

Art. 9

1. La dott.ssa Maria Grazia D'Ascia e' nominata commissario delegato in sostituzione del sindaco di Napoli per il compimento, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, di tutte le iniziative necessarie per la chiusura della gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.

3566/2007 3566/2007
e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le finalita' di cui ai commi 1 il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del personale e della struttura gia' operanti ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3566/2007 3566/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10

1. Il commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3504 del 9 marzo 2006, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito delle iniziative necessarie per il definitivo superamento della situazione di emergenza socio-economica ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, provvede, avvalendosi del provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna in qualita' di soggetto attuatore, alla caratterizzazione dell'intera area della darsena portuale e del porto canale di Pescara ed al successivo completamento del dragaggio dei medesimi.

2. Il commissario delegato provvede, altresì, all'individuazione e relativa progettazione degli interventi strutturali ritenuti necessari per il definitivo superamento della problematiche relative all'interrimento del porto di Pescara.

3. Il commissario delegato provvede all'espletamento delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 previa predisposizione di un piano contenente il quadro economico complessivo delle attivita' e degli interventi sulla base e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. L'avvio della realizzazione del piano e' subordinato alla presentazione del quadro economico al Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della verifica della congruita' della copertura prevista al comma 4.

4. Per l'espletamento delle attivita' previste dal presente articolo, sono assegnate al commissario delegato le seguenti risorse:
euro 1.900.000,00 gia' assegnati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio, Abruzzo, Sardegna;

euro 2.000.000,00 di cui ai fondi FAS anno 2007/2013 gia' all'uopo finalizzati con legge regionale.

5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, il commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del

Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, oltre alle deroghe previste dall'art. 3

dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3504/2006 3504/2006 , e successive modifiche ed integrazioni, anche agli articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 e 255, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

6. Al commissario delegato e' riconosciuto un compenso annuo onnicomprensivo lordo pari all'1,5% dell'importo delle opere di cui al presente articolo e comunque entro il limite massimo di euro 58.500,00.

7. Al fine di garantire che non vi siano impatti per la finanza pubblica, la somma di 2 milioni di euro di cui al comma 4 e' trasferita sul bilancio regionale per essere successivamente trasferita al commissario delegato.

Art. 11

1. All'art. 1, comma 3, lettera e), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3868 del 21 aprile 2010, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3880 del 3 giugno 2010 e dall'art. 5, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, dopo le parole "di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010 citato in premessa" e' aggiunto il seguente periodo: " nonche' delle chiusure della viabilita' sulla ss 90 determinate dal movimento franoso di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2006».

Art. 12

1. All'art. 15, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, le parole «su proposta del Capo dell'Unita' tecnica-amministrativa di cui ai successivi commi da 4 a 9, dal Comandante del 2° Comando delle Forze di difesa di San Giorgio a Cremano in Napoli» sono sostituite dalle seguenti «dal Capo del Dipartimento della protezione civile d'intesa con il Capo di Stato Maggiore della Difesa».

2. All'art. 15, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, le parole «dell'Ing. Angelo Pepe, gia' soggetto attuatore per le attivita' di cui all'art. 1, comma 3, lettera e) dell'ordinanza dei Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010, n. 3891, cui conferire» sono sostituite dalle parole «per essere coadiuvato nella gestione delle attivita' di cui al comma 2, lettere a), b) e c), di un'unita' di particolare e specifica competenza e professionalita', cui conferire, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, ».

3. All'art. 15, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dopo le parole «autorizzato ad avvalersi» sono aggiunte le parole «di personale gia' in servizio, a qualsiasi titolo, presso il Dipartimento della protezione civile, nonche'». La lettera c) del comma 7, dell'art. 15, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2011, n. 3920 e' soppressa.

4. All'art. 15, comma 10, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dopo le parole «il trattamento di missione dal luogo di residenza» sono aggiunte le parole «con oneri a carico dell'Unita' Tecnica-Amministrativa» e dopo le parole «previsto per il personale» sono aggiunte le parole «di analoga posizione di stato,».

5. All'art. 15, comma 11, dell'ordinanza del Presidente del

Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, le parole «della Struttura di missione» sono sostituite dalle parole «dell'Unità tecnica-amministrativa».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2011

Il Presidente: Berlusconi